

RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAGIONATI DA ANIMALI

Il proprietario di un animale, così come chi se ne serve o semplicemente lo custodisce temporaneamente, può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dall'animale, anche se fuggito o smarrito.

AVVERTENZE LEGALI:

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

INDICE

Profili di responsabilità del proprietario dell'animale	
o di colui che, a vario titolo, se ne prende cura	3
Presupposti per l'applicazione dell'art. 2052 del Codice Civile	3
Chi deve risarcire i danni causati dall'animale	4



PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELL'ANIMALE O DI COLUI CHE, A VARIO TITOLO, SE NE PRENDE CURA

L'articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Si tratta di un'ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva per cui il proprietario o il custode risponderanno dei danni cagionati dall'animale per il solo fatto di possederlo o utilizzarlo, salvo che provino il caso fortuito, da intendersi quale fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.

Tale può essere anche la condotta del danneggiato qualora la sua imprudenza sia stata l'esclusiva causa del danno.

Nel caso di un danno provocato dal morso di un cane, il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto che il sinistro fosse dovuto esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato il quale si era avvicinato senza alcuna necessità ad un animale legato, a lui sconosciuto, e che manifestava, abbaiando, segni di nervosismo aggressivo verso l'estraneo (Trib. Ascoli Piceno, sent. 26.10.2016).

Non costituiscono, invece, caso fortuito il fatto improvviso e imprevedibile dell'animale, un suo repentino mutamento di umore, o ancora il fatto che l'animale sia stato in precedenza sempre tranquillo e mansueto, in quanto l'imprevedibilità è comunemente ritenuta una sua caratteristica connaturata.

La Cassazione ha condannato al risarcimento dei danni conseguenti una caduta da cavallo il gestore di un maneggio (Cass. civ., n. 7903/2015).



PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2052 DEL CODICE CIVILE

1. Il collegamento causale tra il fatto dell'animale ed il danno.

Viceversa, chi aizza volontariamente l'animale contro qualcuno o qualcosa sarà chiamato a rispondere secondo le regole generali della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del Codice Civile in quanto l'evento lesivo è umano a tutti gli effetti.

2. Il rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.

La responsabilità è attribuita al proprietario anche se l'animale viene abbandonato, come ribadito dalla recente normativa penale, che punisce severamente l'abbandono ed il maltrattamento degli animali.



L'art. 2052 del Codice Civile fa riferimento ai due concetti di "custodia" ed "uso".

Secondo la c.d. tesi del rapporto di custodia è responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull'animale. A titolo esemplificativo, sarebbe responsabile del danno cagionato da un cane non il padrone ma il proprietario della pensione in cui era ospitato o il veterinario che lo aveva in cura.

Più recentemente si è affermata la diversa teoria del rapporto d'uso, che ritiene responsabile dei danni il proprietario o chi ne fa uso. Riprendendo l'esempio di prima, per il cane lasciato presso una pensione per animali risponderebbe solamente il proprietario e non il custode.

In tal senso, non è stato ritenuto responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo montava provvisoriamente, ma il gestore del maneggio (Cass civ. n. 10189/2010).

Il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale.

Con la recente sentenza n. 333/2017 il tribunale di Pordenone ha condannato al risarcimento dei danni patiti da una donna, caduta dalla bici perché un cane le aveva tagliato la strada, il figlio della reale padrona del quadrupede che quel giorno lo aveva portato fuori in quanto l'unico ad esercitare l'effettiva vigilanza sul cane al momento del sinistro.

Ovviamente residua la responsabilità del proprietario qualora questi sia in grado di esercitare il controllo sull'animale ovvero lo abbia affidato a persona non in grado di esercitare una effettiva custodia.

La Cassazione penale ha condannato il proprietario di un cane per le lesioni cagionate a un bimbo dal morso dell'animale in quanto il cane era stato affidato temporaneamente al padre dell'imputato, ritenuta persona non in grado di controllarlo (Cass. pen., n. 30548/2016).

QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE LA TUTELA LEGALE

La proprietaria del cane che ha aggredito mamma e figlia davanti agli occhi degli altri componenti della famiglia, è stata rinviata a giudizio e il suo cane sta seguendo un percorso di "riabilitazione" presso il distretto veterinario. Il fatto risale a diversi anni fa ma le cronache ci raccontano spesso eventi simili. Una signora stava trascorrendo un sereno pomeriggio all'aperto passeggiando con la figlia di tre anni all'interno di un grande parco quando, improvvisamente, entrambe sono state aggredite da un cane lasciato libero di scorrazzare dalla sua padrona, peraltro senza museruola. Il cane (omettiamo di riferirne la razza per evitare una criminalizzazione ingiustificata per tutti i cani che vi appartengono) ha provocato lesioni che sono state giudicate gravissime dai sanitari del pronto soccorso. Come si può immaginare, la guarigione è stata lenta e dolorosa. Il processo penale è iniziato solo a gennaio di quest'anno.

Il capo d'accusa è grave: lesioni colpose gravissime. La vittima dell'aggressione si è, ovviamente, costituita parte civile anche a nome della figlia. Casi di questo genere non sono infrequenti: da una statistica elaborata dal Codacons ogni anno in Italia si verificano mediamente 70 mila aggressioni da parte di cani ai danni dell'uomo.

Tornando al nostro caso, possiamo senz'altro immaginare lo stato d'animo della madre che ad oggi non ha ancora ottenuto giustizia e nemmeno un euro a titolo di risarcimento. Sarebbe opportuno che il proprietario del cane avesse oltre a una copertura assicurativa di responsabilità civile, utile per la refusione del danno ingiusto causato involontariamente a terzi, anche una copertura di tutela legale che consenta una adeguata difesa anche in presenza di un procedimento penale a carico dell'autore di un reato di natura colposa, commesso per l'appunto involontariamente, anche se imprudentemente, come nel caso sopra descritto."

Utile ricordare come una copertura assicurativa di Tutela legale avrebbe, a sua volta, consentito alle vittime dell'aggressione di avere a completa disposizione un **medico legale** per la quantificazione dell'entità dei danni subiti e, soprattutto, di usufruire dell'attività di un **avvocato**, pagato dalla polizza, per farsi assistere nel lungo iter giudiziario che deve portare ad ottenere il giusto risarcimento.